RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5507 Seduta del 02/08/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

ATTUAZIONE L.R. 23/2015: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI, DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Marco Cozzoli Giuseppina Maria Rita Valenti

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421*" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 3 comma 14, ai sensi del quale:
  "Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale";

- l'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" che demanda alla Giunta regionale l'adozione della disciplina del funzionamento della conferenza dei sindaci, delle assemblee dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali;

RICHIAMATA la DGR n. X/5003 del 5 aprile 2016 ad oggetto "*Attuazione l.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale (richiesta di parere alla commissione consiliare);*

PRESO ATTO che la III Commissione "Sanità e Politiche Sociali" nella seduta del 6 giugno 2016 ha espresso, a maggioranza dei voti, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento di funzionamento di cui alla DGR n. X/5003/16, come da nota prot. n. 8832/16 del 07.06.2016 "PAR 92 – DGR n. X/5003 del 05/04/2016" – agli atti della Direzione Generale Welfare – con una serie di osservazioni in ordine all'articolato proposto, la maggior parte delle quali vengono recepite all'interno del testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che non si ritiene di recepire le seguenti osservazioni formulate dalla III Commissione, per le motivazioni di seguito esposte:

- al comma 2 dell'art. 5 le parole "Il consiglio di rappresentanza è composto da cinque membri appartenenti ad ambiti distrettuali differenti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di rappresentanza è composto da cinque membri, almeno tre dei quali appartenenti a distretti differenti": osservazione non accolta in quanto non coerente con l'impostazione dell'art. 20 della l.r. n. 33/09 che prevede gli ambiti distrettuali;

- dopo il comma 3 dell'art.5 aggiungere il seguente:
  "Il Consiglio di rappresentanza della Città Metropolitana è composto da sette membri, di cui almeno un membro per ogni distretto.": osservazione non accolta in quanto all'art. 2 comma 14 del d.lgs. 502/92 è prevista la rappresentanza costituita da non più di cinque componenti;

- dopo la quarta alinea del comma 1 dell'art. 7 sono inserite le seguenti:
  "l'Assemblea dei Sindaci del distretto può dotarsi di un Comitato Esecutivo presieduto dal Presidente e composto dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali di riferimento": osservazione non accolta in quanto trattasi di organismo non previsto dalla l.r. n. 23/15;

- dopo il comma 2 all'art. 7 inserire il seguente:
  "3. Le cariche degli organi istituzionali di cui al presente regolamento sono ricoperte a titolo onorifico. Esclusivamente per il Presidente e il Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci e i presidenti delle Assemblee dei Sindaci del distretto si prevede un rimborso spese per gli impegni

istituzionali secondo la normativa vigente.": osservazione non accolta in quanto tali componenti agiscono quali rappresentanti degli enti locali la cui normativa già contempla il rimborso delle spese relative alle attività istituzionali dei propri amministratori;

- dopo il comma 2 dell'art. 8 aggiungere il seguente comma: "3. L'assemblea dei Sindaci del distretto approva e aggiorna il piano di zona distrettuale.": l' osservazione non è accoglibile in quanto previsione già contenuta nella l.r. n. 3/2008 a cui si rimanda integrando il testo del regolamento;

RITENUTO di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato "Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale, in attuazione dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recependo le osservazioni di cui al "PAR 92 – DGR n. X/5003 del 05/04/2016" della Commissione III "Sanità e Politiche Sociali", fatta eccezione per quelle elencate in premessa;

2. le ATS dovranno favorire l'ampliamento degli ambiti distrettuali anche con

riferimento ai distretti delle ATS previsti dalla Legge 23/2015;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale, in attuazione dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421*" e dell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*".

TITOLO I

Conferenza dei sindaci

Art. 1

Composizione, attribuzioni della conferenza ed elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. La conferenza è composta da tutti i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio dell'Agenzia di tutela della salute, di seguito ATS.

2. La conferenza, organismo istituzionale dell'ATS, ha la sua sede presso l'agenzia stessa.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento del consiglio comunale previste dalla legge, la rappresentanza del comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

4. La conferenza si articola in:

a) assemblea dei sindaci del distretto;
b) assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale.

5. La conferenza dell'ATS esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*», e dell'art. 20 della l.r 30 dicembre 2009, n. 33 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*».

6. La conferenza:

a) formula, nell'ambito della programmazione territoriale dell'ATS di competenza, proposte per l'organizzazione territoriale dell'attività sociosanitaria e socioassistenziale, con l'espressione di un parere obbligatorio entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta sulle linee guida per l'integrazione sociosanitaria e sociale. Partecipa inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali all'interno delle cabine di regia di cui all'art. 6 comma 6 lettera f) della l.r. 33/2009 istituite presso il

dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali;

b) partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle ATS con particolare riferimento a quelli relativi alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico afferenti all'ATS di cui all'allegato 1 l.r. 33/2009;
c) promuove l'integrazione delle prestazioni e/o delle funzioni sociali, con le funzioni e/o le prestazioni dell'offerta sanitaria e sociosanitaria anche favorendo, a tal fine, la costituzione tra i comuni di enti o soggetti aventi personalità giuridica;
d) esprime il proprio parere obbligatorio sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito.

7. La conferenza, a norma dell'art. 20, comma 3 della l.r. n. 33/2009, elegge al suo interno il consiglio di rappresentanza dei sindaci, di cui si avvale per l'esercizio delle sue funzioni.

8.La prima riunione della conferenza è convocata dall'Assessore regionale al Welfare, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è presieduta, sino alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età.

9.Il presidente viene eletto nella prima seduta a maggioranza dalla conferenza tra i propri componenti, con votazione segreta, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

9 bis. Per l'ATS della Montagna, fermo restando il voto segreto, dovrà essere adottata una modalità che garantisca l'alternanza territoriale dei mandati alla carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci, tra i membri dei distretti che la costituiscono.

10.Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.

11.La conferenza elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del presidente e del vicepresidente, alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS.

12.Il presidente e il vicepresidente restano in carica cinque anni.

13.Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

14.In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente, il vicepresidente svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente.

15.In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del presidente che del vicepresidente, la conferenza è presieduta dal sindaco più anziano di età.

Art. 2

Modalità di funzionamento della Conferenza

1. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.

2. Il presidente convoca la conferenza:

a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza o di un numero di sindaci corrispondente ad un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate;
c) su richiesta del direttore generale dell'ATS.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione della conferenza ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) e c) del comma 2 e si svolge, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dalla ATS.

4. La convocazione dei componenti, alla prima ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto, anche via e-mail, che viene trasmesso ai singoli componenti e al direttore generale dell'ATS, o pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS, almeno 7 giorni prima della seduta.

5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al direttore generale dell'ATS almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:

a) dal presidente della conferenza;

b) dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi del comma 2, lett. b);
c) da almeno due componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci;
d) dal direttore generale dell'ATS.

7. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti presso la direzione dell'ATS e le sedi dei distretti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ovvero inviata in formato elettronico a ciascun componente.

8. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti della Conferenza e al direttore generale dell'ATS.

9. I componenti della conferenza hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal direttore generale dell'ATS tutte le notizie ed i chiarimenti necessari ai sensi dell'art. 9.

10. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito.

11.Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento della conferenza sono svolte dal presidente della conferenza.

12. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte nell'ambito del Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (Dipartimento PIPSS) dell'ATS.

13. Delle riunioni della conferenza sono redatti i verbali, che sono conservati presso la sede legale dell'ATS; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti della conferenza nonché ai presidenti delle comunità montane presenti nell'ambito territoriale dell'ATS, o pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente della conferenza o dal vice presidente.

14. Le deliberazioni della conferenza sono pubblicate all'albo dell'ATS ed in apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS.

15. La conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte della conferenza.

16. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

17. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate. La seconda

convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

18. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

19. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

20. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

21. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

22. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.

23. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 3

Partecipazione alle sedute, mozioni e interrogazioni

1. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'ATS;
b) il direttore amministrativo dell'ATS;
c) il direttore sanitario dell'ATS;
d) il direttore sociosanitario dell'ATS;
e) il direttore generale e il direttore sociosanitario dell'ASST, il direttore generale e il direttore sanitario dell'IRCCS, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS, la cui partecipazione il presidente della conferenza ritenga utile per

la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il direttore generale dell'ATS;

2. La mozione consiste in un invito rivolto al presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell'ATS anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.

3. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre alla conferenza spetta a qualsiasi componente. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione stessa.

4. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al presidente della conferenza, che assicura la risposta.

Art. 4

Conferenza dei sindaci della ATS Città Metropolitana di Milano

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 19, della l.r. n. 33/2009 in ordine alla peculiarità territoriale, al fine di garantire un'operatività rispondente ai bisogni sociosanitari e socio assistenziali differenziati delle aree di riferimento e assicurare una proporzionale ed equa rappresentanza istituzionale, espressione dell' intero territorio, la conferenza dell'ATS Città Metropolitana di Milano è così articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione del Comune di Milano;
b) sezione Metropolitana comprendente i restanti comuni del territorio ricadente nell'ambito territoriale dell'ATS;

2. La sezione del Comune di Milano è composta da:

- sindaco o assessore delegato che la presiede;
- presidenti dei Municipi.

3. Ogni componente delle due sezioni può delegare con atto scritto, per singole sedute, un proprio rappresentante.

4. Le due sezioni coordinano i propri lavori e la propria attività attraverso un Consiglio di presidenti, composta dai presidenti delle due sezioni.

5. Le due sezioni si riuniscono congiuntamente secondo una pianificazione stabili ta dal Consiglio dei presidenti, su tematiche che richiedono, ai fini delle competen ze in capo alle singole sezioni, un confronto e approfondimento tra le due sezioni e , comunque, almeno due volte l'anno.

6. Durante le riunioni congiunte, la presidenza viene assunta, a turno, da uno d ei due presidenti di sezione.

7. Le riunioni congiunte hanno valore consultivo ed eventuali determinazioni cond ivise in sede congiunta necessitano di una approvazione da parte delle singole sez ioni.

8. Alle sedute, sia delle singole sezioni della conferenza che di quella congiunta delle due sezioni, partecipano senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'ATS;
b) il direttore amministrativo dell'ATS;
c) il direttore sanitario dell'ATS;
d) il direttore sociosanitario dell'ATS;
e) il direttore generale e il direttore sociosanitario dell'ASST, il direttore generale e il direttore sanitario dell'IRCCS, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS, la cui partecipazione il presidente della conferenza ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il direttore generale dell'ATS.

9. Per le modalità di funzionamento della sezione territoriale si fa rinvio alle disposizioni previste per la conferenza, di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

10. Riguardo al funzionamento della sezione del Comune di Milano si rinvia alle disposizioni previste per la conferenza, di cui agli articoli precedenti, con le seguenti specificità che modificano ed integrano quanto sopra normato:

a) la sezione del Comune di Milano della conferenza dell'ATS Città Metropolitana di Milano rimane in carica per tutta la durata del mandato istituzionale del sindaco Milano;

b) il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, è designato dal presidente (sindaco del Comune) tra i componenti della sezione;

c) il presidente convoca la conferenza, oltre che di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale dell'ATS, anche su richiesta di un terzo dei componenti della sezione;

d) vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti: dal presidente della conferenza; dai componenti richiedenti la convocazione; dal direttore generale dell'ATS;

e) la conferenza è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei componenti;

f) ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei componenti presenti e votanti.

Titolo II

Consiglio di rappresentanza dei Sindaci

Art. 5

Composizione, elezione dei componenti e funzioni del Consiglio di rappresentanza dei sindaci

1.La Conferenza si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci, eletto nel seno dalla conferenza stessa.

2. Il consiglio di rappresentanza è composto da cinque membri appartenenti ad ambiti distrettuali differenti:

- il presidente della conferenza, assume la carica di presidente del consiglio di rappresentanza dei Sindaci;
- il vicepresidente della conferenza, assume la carica di vicepresidente del consiglio di rappresentanza dei Sindaci;
- tre membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza, su presentazione di una lista di candidati.

3. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferma restando l'appartenenza degli eletti ad ambiti distrettuali differenti come previsto al comma 2.

4. Per l'ATS della Montagna devono essere previsti almeno due membri per ogni distretto.

5. In caso di decadenza o di impossibilità sopravvenuta del presidente, il vicepresidente presiede le sedute sino alla nomina e all'insediamento del nuovo presidente.

6. I componenti durano in carica cinque anni. In caso di cessazione dall'incarico di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione con una nuova votazione con le modalità di cui al comma 2. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di rappresentanza dei sindaci.

7. Per la città di Milano non è prevista l'istituzione del Consiglio di rappresentanza, trattandosi di ambito monocomunale.

8. Il consiglio di rappresentanza svolge le funzioni di cui all'art. 1, comma 6 del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del d.lgs. n.

502/92 e dall'art. 20 comma 3 della l.r. n. 33/2009, nonché ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

9. Il consiglio di rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato. Il presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste di delegato all'acquisizione degli elementi utili al funzionamento della rappresentanza. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al direttore generale dell'ATS.

10. Il consiglio di rappresentanza sottopone alla conferenza in seduta plenaria il parere preventivo espresso dall'assemblea dei sindaci di distretto, al fine di procedere all'assunzione delle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività e sulla finalizzazione e distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. Il consiglio di rappresentanza riferisce sull'esercizio delle proprie funzioni alla conferenza in seduta plenaria almeno una volta l'anno.

11. La conferenza, per iniziativa del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare tramite il presidente in apposita adunanza il consiglio di rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

Art. 6

Modalità di funzionamento del Consiglio di rappresentanza

1. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di rappresentanza. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Il consiglio di rappresentanza viene convocato dal presidente:

a) su iniziativa del presidente stesso;

b) su richiesta di almeno due componenti;

c) su richiesta di almeno 3 presidenti delle assemblee dei sindaci dell'ambito distrettuale;

d) su richiesta del direttore generale dell'ATS.

3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare i soggetti di cui all'art. 3 comma 1. Il consiglio è convocato, di norma, presso idonei locali messi a disposizione dall'ATS.

4. Al consiglio di rappresentanza partecipano in via permanente i presidenti delle assemblee di distretto con un ruolo consultivo, rendendo al consiglio parere

obbligatorio entro 30 giorni dalla richiesta sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di loro competenza; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito. I presidenti delle assemblee degli ambiti distrettuali partecipano alle sedute inerenti le tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di loro competenza.

5. Al presidente del consiglio compete la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione del consiglio, nonché la direzione della seduta. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai componenti del consiglio di rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta.

Titolo III

Assemblea dei sindaci del distretto e Assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale

Art. 7

Composizione e modalità di funzionamento dell'Assemblea dei sindaci del distretto e dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale

1.La Conferenza dei Sindaci disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale, in coerenza con le modalità di funzionamento previste per la Conferenza dei Sindaci e per il Consiglio di rappresentanza e tenuto conto che:

- l'assemblea dei sindaci del distretto e l'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale devono garantire la rappresentatività dei Comuni sul cui territorio hanno competenza i distretti e gli ambiti distrettuali;
- l'Assemblea dei Sindaci del distretto e l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale hanno sede presso locali individuati d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS;
- all'interno dell'Assemblea dei Sindaci del distretto deve essere eletto, nella prima seduta, il Presidente a scrutinio segreto e secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata;
- all'interno dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale deve essere eletto, nella prima seduta, il Presidente a scrutinio segreto e secondo il sistema della quota capitaria;
- con le stesse procedure per l'elezione del Presidente l'assemblea dei sindaci del distretto e l'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale eleggono il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

- ogni proposta messa in votazione dall' Assemblea dei Sindaci del distretto si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata;
- ogni proposta messa in votazione dall' Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti;
- le funzioni di assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte nell'ambito del Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (Dipartimento PIPSS) dell'ATS.
- la prima riunione dell'assemblea dei sindaci del distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale è convocata dal direttore generale dell'ATS;

2. Per la città di Milano, in un'ottica di visione unitaria ed integrata della rete dei servizi territoriali, l'assemblea del distretto coincide con la sezione del Comune di Milano della Conferenza dei sindaci.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea dei sindaci del distretto e dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale

1. I comuni, attraverso l'assemblea dei sindaci del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci, dandone comunicazione al direttore generale dell'ATS, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari e esprimono il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

2. L'assemblea dei sindaci del distretto, anche con l'ausilio delle sue articolazioni per ambiti distrettuali, svolge altresì le funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all'articolo 3 *quater* del D.lgs. 502/1992.

3. L'assemblea dei sindaci di distretto adotta misure atte a garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani con la programmazione del distretto, con particolare riferimento alla l.r. 23/2015. Il piano di zona è approvato e aggiornato, ai sensi della l. n. 328/2000 e della l.r. 3/2008.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. n. 33/2009, l'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale fornisce ausilio all'assemblea dei sindaci del distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 *quater* D.Lgs. 502/92,

portando all'attenzione dell'assemblea di distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di distretto.

TITOLO IV

Diritti di partecipazione e obblighi di informazione

Art. 9

Obbligo di informazione

1. I componenti della Conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza hanno diritto di prendere visione degli atti indispensabili all'espletamento delle relative funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

2. I componenti della Conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza hanno altresì diritto di ottenere dal direttore generale dell'ATS tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10

Diritti di partecipazione dei cittadini

1.L'assemblea dei sindaci del distretto promuove, almeno una volta l'anno un incontro pubblico con i cittadini, in cui illustra l'attività svolta.

2.L'assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei comuni facenti parte del distretto, le loro organizzazioni anche sindacali, e loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

3.A fini conoscitivi può invitare ad apposita riunione il direttore generale, il responsabile del distretto e i responsabili dei dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'assemblea intende portare all'attenzione della conferenza dei sindaci.

1.Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

2.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.